

REGOLAMENTO (UE) N. 141/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per definire i dati e i metadati da fornire sullo stato di salute, sui determinanti della salute e sull'assistenza sanitaria oggetto dell'allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità di trasmissione dei dati.
- (3) Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei programmi dell'Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione sociale, disuguaglianze nella salute e invecchiamento in buona salute.
- (4) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽²⁾, e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (5) È stata effettuata e valutata un'analisi costi/benefici conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008. L'analisi ha dimostrato che la disponibilità di dati a livello dell'Unione tra loro confrontabili potrebbe rivelarsi molto utile per le decisioni in materia

di sanità e di politiche sociali e per scopi scientifici. L'uso di strumenti comuni consentirebbe di disporre di dati coerenti tra i vari paesi, anche se i relativi costi varierebbero in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e delle metodologie delle attuali indagini a livello nazionale.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Le statistiche europee basate sull'Indagine europea sulla salute (*European Health Interview Survey — EHIS*) riguardano lo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «famiglia»: una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa unità abitativa e condividono le spese, in particolare per l'acquisto comune dei prodotti di prima necessità. La definizione non comprende i membri di convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituzioni religiose, pensioni o case dello studente;
- 2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita ad amici e parenti, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.

Sono considerate come dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:

- a) che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

